

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Decreto Milleproroghe: inalterate le scadenze 2017
per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 (decreto "Milleproroghe"), **non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali**, introdotti dal DL 193/2016, quali: i) la **comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA**; ii) la **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**. Secondo alcune indiscrezioni, in occasione dell'approvazione del decreto Milleproroghe si è valutato di mutare la periodicità del nuovo obbligo da trimestrale a semestrale, per il 2017. Tuttavia, tali indiscrezioni non sono state confermate in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Milleproroghe. Conseguentemente, **le scadenze per il 2017 relative ai predetti obblighi comunicativi ai fini IVA, saranno le seguenti**: I) **31 maggio 2017** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017**; II) **25 luglio 2017** per la trasmissione della **Comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017**; III) **16 settembre 2017 (posticipato al 18 settembre 2017)** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni II trimestre 2017**; IV) **30 novembre 2017** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017** e per la trasmissione della **Comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017**; V) **28 febbraio 2018** per la trasmissione della **Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017** e per la trasmissione della **Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017**. Peraltro, oltre le suddette scadenze, occorre ricordarsi che, **sarà comunque dovuta la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016** (c.d. "Spesometro") da trasmettere **entro il prossimo 10 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione dell'IVA mensile, ovvero **20 aprile 2017** per tutti gli altri soggetti.

I flussi di consegna della documentazione allo studio dovranno, pertanto, essere regolari e tempestivi in modo da metterci nella condizione di poter adempiere in maniera puntuale e corretta ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste e meglio dettagliate nel proseguo della presente informativa.

Premessa

Il DL 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 (decreto "Milleproroghe"), **non contiene alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA trimestrali**, introdotti dal DL 193/2016, quali:

- la **comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA**;
- la **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**.

OSSERVA

Secondo alcune indiscrezioni, in occasione dell'approvazione del decreto Milleproroghe si **è valutato di mutare la periodicità del nuovo obbligo da trimestrale a semestrale**, per il 2017. Tuttavia, tali indiscrezioni non sono state confermate in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Milleproroghe.

La comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva

In luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, **i soggetti passivi IVA** - indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti IVA (mensile o trimestrale) - **dovranno trasmettere**, sempre in modalità telematica, ma su base trimestrale:

- **i dati di tutte le fatture emesse**, di tutte le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni;
- **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**.

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato previsto che la comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata **entro il 16 settembre**, mentre **quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio**.

TRIMESTRE	Scadenza Comunicazione Trimestrale delle operazioni
------------------	--

	rilevanti ai fini Iva A REGIME
I trimestre (1.01 - 31.03)	31.5 anno n
II trimestre (1.04 - 30.06)	16.9 anno n
III trimestre (1.07 - 30.09)	30.11 anno n
IV trimestre (1.10 - 31.12)	28.02 anno n+1

Per il primo anno di introduzione dell'adempimento in analisi (periodo d'imposta 2017), viene espressamente previsto che la comunicazione di cui trattasi deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate **nel rispetto delle seguenti scadenze:**

- **entro il 25.07.2017**, per i dati relativi ai primi due trimestri 2017;
- **entro il 30.11.2017**, per i dati relativi al terzo trimestre 2017;
- **entro il 28.02.2018**, per i dati relativi al quarto trimestre 2017.

TRIMESTRE	Scadenza Comunicazione Trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva PER IL 2017
I trimestre (1.01 - 31.03)	25.07.2017
II trimestre (1.04 - 30.06)	
III trimestre (1.07 - 30.09)	30.11.2017
IV trimestre (1.10 - 31.12)	28.02.2018

La comunicazione interessa i **soggetti passivi IVA**, ossia tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **fatta eccezione degli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, co. 6, DPR n. 633/72 "situati nelle zone montane"** ex art. 9, DPR n. 601/73 (previsione quest'ultima inserita in sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193). Conseguentemente, **non saranno tenuti alla trasmissione** della nuova comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, **soltanto gli agricoltori** in regime di esonero che **operano nei territori:**

- situati ad una **altitudine non inferiore a 700 metri** sul livello del mare;
- compresi nell'**elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
- **facenti parte di comprensori di bonifica montana.**

Spetterà, comunque, ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate individuare **le modalità di invio della comunicazione in esame**, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente **contenuto minimo:**

- ✓ dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- ✓ data ed il numero della fattura;

- ✓ base imponibile;
- ✓ aliquota applicata;
- ✓ imposta;
- ✓ tipologia dell'operazione.

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato, inoltre, ridimensionato **il regime sanzionatorio originariamente prescritto dal citato Decreto**, sicché **l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale in analisi è punita con una sanzione amministrativa di Euro 2,00 per ciascuna fattura** e comunque **entro il limite massimo di Euro 1.000,00 per trimestre**. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (Euro 1,00 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di Euro 500,00), **se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine** prescritto. Non si applica il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97.

La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016

Posto che l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture decorre dall'1.1.2017, **sarà comunque dovuta la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016** (c.d. "Spesometro") da trasmettere **entro il prossimo 10 aprile 2017** per i soggetti con liquidazione dell'IVA mensile, ovvero **20 aprile 2017** per tutti gli altri soggetti, utilizzando l'apposito "*modello polivalente*", messo a disposizione con il Provvedimento direttoriale del 2.8.2013 n. 94908 .

La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016	
Contribuenti mensili	10 aprile 2017
Contribuenti trimestrali	20 aprile 2017

La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche

È confermata l'introduzione, sempre a decorrere dall' 1.1.2017, del **nuovo obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, negli stessi termini e con le medesime modalità prescritte per la nuova "Comunicazione trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute"** (nuovo art. 21-bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78), senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'IVA (mensili o trimestrali). Pertanto, **la comunicazione dei dati contabili delle liquidazione periodiche dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del**

secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quella **relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16 settembre**.

TRIMESTRE	Scadenza Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
I trimestre (1.01 - 31.03)	31.5 anno n
II trimestre (1.04 - 30.06)	16.9 anno n
III trimestre (1.07 - 30.09)	30.11 anno n
IV trimestre (1.10 - 31.12)	28.02 anno n+1

Sono tenuti all'adempimento in esame (le cui modalità di trasmissione dovranno essere definite da apposito provvedimento direttoriale) **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ossia con cadenza trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. Diversamente, invece, l'adempimento non interessa **i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, ovvero che sono **esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche** (es. i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, produttori agricoli che applicano il regime di esonero di cui all'art. 34, co. 6, del DPR 633/72, ecc.), fintanto permangano le prescritte condizioni di esonero.

OSSERVA

Per espressa indicazione normativa, **la comunicazione trimestrale** dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche **è unica**, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate, **ed è dovuta anche nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito**.

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato attenuato il carico sanzionatorio originariamente previsto dal predetto decreto. È ora prevista, infatti, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** che punisce con un ammenda compresa da un **minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00**, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (minimo Euro 250,00 / massimo Euro 1.000,00), **se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto**.

La Sintesi

Riassumendo, quindi, **solo per il 2017** le **Comunicazioni Iva dei primi due trimestri** vengono accorpate in un'unica comunicazione con scadenza 25 luglio 2017 mentre **le liquidazioni Iva**

devono essere comunicate da subito trimestralmente. Dal 2018, invece, le scadenze vanno a regime e, dunque, sia le comunicazioni Iva trimestrali per fatture emesse e ricevute e liquidazioni Iva avranno la stessa scadenza.

Le scadenze per il 2017 relative ai predetti obblighi comunicativi ai fini IVA, restano quelle esposte nelle tabelle che seguono.

Comunicazioni dati delle fatture – liquidazioni con cadenza mensile e trimestrale	
Trimestre solare	Scadenza
I trimestre 2017	25 luglio 2017 (scadenza unificata)
II trimestre 2017	
III trimestre 2017	30 novembre 2017
IV trimestre 2017	28 febbraio 2018

Comunicazione dati liquidazioni IVA in caso di liquidazioni con cadenza mensile e trimestrale	
Liquidazione IVA	Scadenza
Gennaio 2017	31 maggio 2017
Febbraio 2017	
Marzo 2017	
Aprile 2017	16 settembre 2017 posticipato al 18 settembre 2017 (il 16 cade di sabato)
Maggio 2017	
Giugno 2017	
Luglio 2017	30 novembre 2017
Agosto 2017	
Settembre 2017	
Ottobre 2017	28 febbraio 2018
Novembre 2017	
Dicembre	

La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016	
Contribuenti mensili	10 aprile 2017
Contribuenti trimestrali	20 aprile 2017

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

DOTTORESSA ANNA FAVERO